



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con DGC n. 170 del 29.06.2022



Articolo 1—Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta comunale in attuazione delle norme di legge ed ai sensi dello Statuto.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori nominati dal Sindaco medesimo con proprio atto, secondo le esigenze amministrative dallo stesso valutate, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 2 —Convocazione e ordine del giorno

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco e in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco dall'assessore più anziano d'età. La convocazione può avvenire con modalità anche informali, mediante utilizzo di e-mail, telefono od altro mezzo idoneo.
2. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta sono predisposte a sistema dai competenti dirigenti corredate dai pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 per la previa visione da parte del Segretario Generale ai fini della successiva formazione dell'ordine del giorno.
3. Il Sindaco fissa l'ordine del giorno e può inoltre disporre un elenco di argomenti, non costituenti proposte di deliberazione, da trattare durante la seduta. Durante la trattazione di eventuali argomenti di discussione non è necessaria la presenza del Segretario Generale.
4. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco numerato delle proposte di deliberazione da esaminare nella seduta oltre che, eventualmente, degli argomenti non costituenti proposte di deliberazione da trattare nella seduta medesima.
5. L'esame delle proposte di deliberazione precede di norma la trattazione di eventuali argomenti di discussione.
6. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta, complete di allegati e pareri normativamente previsti, sono messe a disposizione, tramite sistemi telematici (email, PEC, extranet, accesso al sw...), dai competenti Dirigenti a Sindaco e Assessori di norma almeno 24 ore prima della seduta; sono altresì messe a disposizione dei medesimi soggetti presso i competenti Uffici.
7. Le sedute della Giunta possono essere interamente di mera discussione e non deliberative: in tal caso non è necessaria la presenza del Segretario Generale.

Articolo 3 —Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I componenti della Giunta, il Segretario Generale, i Dirigenti e i Dipendenti ed i soggetti estranei all'amministrazione eventualmente ammessi all'adunanza sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. La Giunta si riunisce di norma presso la sede municipale. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, può disporre che la Giunta si riunisca fuori dalla sede municipale.
3. La Giunta può altresì riunirsi in modalità telematica (videoconferenza o modalità mista) purché siano rispettate le disposizioni normative vigenti oltre che i seguenti criteri di funzionamento e svolgimento:
 - a) i componenti dell'organo, il Segretario Generale, i Dirigenti e i Dipendenti e i soggetti estranei eventualmente chiamati a partecipare alle sedute, potranno partecipare – tutti o solo alcuni - a distanza, da qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede comunale; a tal fine e per l'intera durata della seduta dovranno essere connessi e identificabili;



- b) la partecipazione a distanza alle sedute presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire:
- la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono;
 - la comunicazione in tempo reale;
 - il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
 - la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa alla seduta;
- c) gli strumenti telematici potranno essere di proprietà dei soggetti sopra indicati o, ove nella disponibilità dell'Ente, messi a disposizione da quest'ultimo (senza che ciò comporti alcun obbligo di acquisto di strumentazione di sorta a carico del Comune);
- d) i soggetti che parteciperanno in videoconferenza riceveranno le necessarie credenziali, strettamente personali;
- e) le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune;
- f) le sedute non potranno essere registrate autonomamente dai singoli partecipanti;
- g) nel caso in cui si renda necessaria la votazione a scrutinio segreto dovranno essere utilizzati strumenti che garantiscano la segretezza del voto;
- h) il Segretario Generale dovrà essere posto nelle condizioni di verificare in modo certo la presenza e l'identità dei partecipanti e, qualora ciò non risulti possibile, gli stessi saranno considerati assenti;
- i) è necessario che il collegamento garantisca al Segretario la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- j) dovrà essere garantita, con la collaborazione attiva da parte di tutti, un'interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la libera espressione delle opinioni;
- k) durante lo svolgimento delle riunioni, il partecipante che intenda temporaneamente allontanarsi o definitivamente abbandonare la seduta, dovrà comunicarlo a chi presiede la seduta e al Segretario Generale, al fine di consentire a quest'ultimo la corretta compilazione del verbale; allo stesso modo e per le medesime finalità, nel caso di allontanamento temporaneo, dovrà comunicare con immediatezza a chi presiede la seduta e al Segretario Generale di essere nuovamente presente;
- l) nell'ipotesi in cui, nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente l'Assessore che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza a causa dei suddetti problemi. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta;
- m) nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per il tempo strettamente necessario al ripristino del collegamento;
- n) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, la seduta potrà essere temporaneamente sospesa per poi riprendere mediante un nuovo appello del Segretario;
- o) nel verbale della seduta si darà conto dei componenti che assistono in presenza e di quelli che sono connessi da remoto.



Articolo 4—Partecipazione alle sedute —Obbligo di astensione

1. Le sedute della Giunta di norma si svolgono con la sola presenza dei componenti la Giunta e del Segretario Generale.
2. La presenza del Segretario Generale, o di chi ne fa le veci, è obbligatoria per la validità delle sedute, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 2 commi 3 e 7.
3. I componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.lgs 267/2000, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di propri parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Coloro che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala o, se da remoto, disattivano il collegamento alla seduta, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale e non sono computati al fine della formazione del numero legale

Articolo 5 —Numero legale—votazioni

1. La seduta è valida e la Giunta delibera se è presente la maggioranza dei componenti in carica, comprendendosi a tal fine anche il Sindaco.
2. Le votazioni possono essere rese in forma palese, per chiamata nominale o alzata di mano, o segreta. In caso di sedute in videoconferenza la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in modo da non rendere riconducibile il voto a chi lo ha espresso
3. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Articolo 6—Assistenza alle sedute —Verbalizzazione

- Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicesegretario o da colui che comunque ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 7- Formalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi

1. All'interno della procedura informatica di gestione degli atti amministrativi in uso presso il Comune è conservato in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale l'originale informatico delle deliberazioni votate, approvate e sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale.
2. Le delibere di Giunta sono gestite tramite il sistema di gestione documentale dell'Ente e riversate nel sistema informatico di conservazione sostitutiva per la durata prevista e in conformità alla normativa vigente.
3. Le deliberazioni sono pubblicate, a cura degli Uffici di Segreteria, all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari.



Art 8 - esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. In caso d'urgenza, la Giunta delibera l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del dlgs 267/2000.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono efficaci dal momento della loro adozione e sono pertanto attuabili fin dalla loro approvazione da parte della Giunta.

Articolo 9—Entrata in vigore – Rinvio a norme di legge

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.